

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI LECCE

# STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 525

DEL 23/09/1997

**TITOLO I**  
**DELL'ISTITUTO**  
**ARTICOLO 1**  
**NATURA E FINALITA'**

1. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce è Ente pubblico non economico, con sede in Lecce alla Via Salvatore Trinchese n° 61/D.
2. La sede può essere variata, nell'ambito del capoluogo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio potrà con propria deliberazione istituire distaccamenti operativi di cui fisserà con regolamento la competenza territoriale e funzionale.
4. L'emblema dell'Ente è quello approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°489 del 12/09/1997 e che si riporta in allegato.
5. L'istituto provvede nell'ambito territoriale della Provincia di Lecce a:
  - a) alla realizzazione di programmi d'intervento di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché all'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
  - b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati;
  - c) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;
  - d) alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;
  - e) all'espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatigli dall'Ente regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e

- privati, accettati dall'ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali;
- f) all'espletamento su delega di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero trasferite agli enti locali;
  - g) alla gestione e manutenzione di tutto il patrimonio di sua proprietà non compreso nei precedenti punti;
  - h) a quant'altro dovesse rendersi necessario o utile per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'istituto svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

## **ARTICOLO 2**

### **ATTIVITA'**

Per raggiungere i suoi fini, e con l'osservanza dei modi e dei limiti previsti dalla legge, l'istituto ha facoltà di:

- a) acquistare e permutare terreni e aree fabbricabili e venderli quando ciò risulti conforme alle finalità dell'Ente;
- b) costruire edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o locali ad uso diverso dall'abitazione;
- c) acquistare e recuperare edifici o parti di essi per fini e con fondi propri o per destinarli a scopi di edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzare infrastrutture ed impianti tecnologici in attuazione di programmi pubblici e non, anche affidati da istituzioni pubbliche o da privati;
- d) gestire e locare il patrimonio edilizio abitativo e non, di proprietà dell'ente o affidato al medesimo, favorendone l'autogestione da parte degli assegnatari, nonché di alienarlo nei modi e limiti di legge.

I locali a piano terreno possono essere adibiti a locali commerciali, botteghe e laboratori artigianali, magazzini da darsi in locazione.

I locali in genere possono essere destinati anche ad istituzione di carattere sociale. In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali

dell'Istituto. Alle istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale e nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da protocolli di intesa a carattere locale e nazionale il Consiglio di Amministrazione potrà concedere particolari condizioni agevolative;

- e) accettare elargizioni, donazioni, eredità, legati in qualsiasi norma e specie;
- f) contrarre prestiti e mutui con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti stipulati o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza e quiescenza del proprio personale;
- g) fare operazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi fini, escluso ogni carattere aleatorio;
- h) fare tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la partecipazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituite, con altri soggetti pubblici o privati, per la gestione dei servizi connessi con l'attività dell'Ente.

### **ARTICOLO 3**

### **PATRIMONIO**

#### **Il patrimonio dell'Istituto è costituito:**

- a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti totali o parziali dello Stato o realizzati con fondi propri o con finanziamenti non agevolati;
- b) da immobili di qualsiasi tipo, anche ad uso diverso dall'abitazione, aree fabbricabili e terreni, anche acquisiti con fondi propri dell'Ente;
- c) da titoli di Stato, partecipazioni azionarie di cui all'art. 2, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;
- d) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni pervenuti ed accettati con le modalità di legge, i locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini, laboratori e locali commerciali;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio.

**TITOLO II**  
**DEGLI ORGANI**  
**ARTICOLO 4**

Sono Organi dell'Istituto:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Coordinatore Generale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

**ARTICOLO 5**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

**Il Consiglio di Amministrazione è composto da:**

- a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
- b) un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici;
- c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
- d) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nominati dalla Giunta Provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

- e) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari eletto dal Consiglio Provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative nominato dalla Giunta Provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

## **ARTICOLO 6**

### **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie inerenti all'attività istituzionale dell'istituto ed in particolare su quelle relative:

- al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
- ai regolamenti dell'Ente e loro modifiche;
- ai regolamenti di organizzazione dell'Ente e al regolamento organico del personale, nonché ad atti inerenti alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, ricorrendo, ove occorra, anche ad assunzioni a termine, alle condizioni fissate dalla legge e nei limiti che il Consiglio di Amministrazione fisserà solo per comprovate esigenze, per tutte le categorie di personale.
- Il Consiglio di Amministrazione per comprovate esigenze, può assumere, a tempo determinato, e con contratto di diritto pubblico o privato personale dirigente, purché in possesso di requisiti di legge, dotandosi di apposito regolamento;
- al contenzioso dell'ente;
- all'approvazione dei contratti, salvo quelli relativi alle spese che possono farsi in economia a norma di legge e di regolamento;
- ai programmi di intervento e relativi progetti; - alla indizione e all'approvazione delle gare d'appalto e dei collaudi; - alle perizie suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario; - agli atti che dispongono

la risoluzione dei contratti e l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché delle perizie suppletive, - agli atti di contabilità finale e di collaudo che comportino maggiori oneri a seguito dell'accoglimento di riserve – alla relazione deliberativa delle spese di cui al programma esecutivo di intervento (quadro economico a consuntivo);

- alla formulazione di imposte di localizzazioni di interventi ERP;
- all'affidamento di incarichi professionali e consulenze sulla base delle normative vigenti in materia;
- ad atti di disposizione su beni immobili, nonché ad attività relative alla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie, all'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, sono sottoposte, ove previsto, al controllo dei competenti organi regionali. Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio e della legislazione vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'affidamento in economia di particolari categorie di lavori, e per l'acquisto diretto di beni e servizi, fissandone condizioni, limiti e importi.

Il Consiglio di Amministrazione in circostanze temporanee ed eccezionali e per specifici problemi dell'Ente può nominare apposite commissioni consiliari e/o affidare incarichi speciali a singoli suoi componenti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione nominare le commissioni che presiedono all'espletamento di concorsi interni ed esterni per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi, dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi regionali con le modalità previste dalla vigente legislazione.

## **ARTICOLO 7**

### **INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, presso la sede dell'Istituto entro trenta giorni dalla efficacia del provvedimento di nomina del Consiglio stesso.

Fino al giorno dell'insediamento rimane operante, con tutti i poteri connessi con le funzioni proprie, il Consiglio di Amministrazione uscente.

## **ARTICOLO 8**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **CONVOCAZIONI D'URGENZA**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione telegrafica o per lettera raccomandata, o telefax, o fonogramma, o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.

Il Consiglio terrà seduta almeno una volta al quadrimestre.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero di due sindaci revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere esposte le ragioni e l'oggetto della convocazione comunque inerenti alla attività istituzionale dell'ente.

Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, riconosciuta per tale dal Consiglio, il termine di cui al precedente comma è ridotto ad un giorno. La medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio punti aggiuntivi di un ordine del giorno già trasmesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione e la modifica dello statuto disciplinata dal precedente articolo 6, ultimo comma.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi Presiede il Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci.

Gli stessi assumono in proprio ed in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno partecipato con voto favorevole.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono trascritti in apposito registro, eventualmente anche a modulo continuo e sono firmati dal Presidente e dal Coordinatore Generale in funzione di segretario o da altro dirigente in sua vece o, in mancanza di questi, da uno dei componenti il Consiglio stesso.

## **ARTICOLO 9**

### **INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

- a) coloro che abbiano lite pendente con l'istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
- b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'istituto;
- c) i parenti ed affini fino al 3° grado: la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso contemporanea è considerato come più anziano il maggiore di età.

La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni 15, per la presentazione di deduzioni scritte.

La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

La decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipano a cinque riunioni consecutive del Consiglio o a dieci complessive nel corso del mandato decadono dalla carica.

Allorché si sia verificata l'ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente dell'istituto previa delibera di decadenza da parte del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato nonché al soggetto che ha preceduto la nomina.

Le funzioni del Presidente e di Vice Presidente e di Consiglieri sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale, Sindaci, Assessori, Presidente della Provincia e della Regione, fatte salve eventuali ulteriori incompatibilità fissate dalla legge.

Per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme del Codice Civile.

## **ARTICOLO 10 SOSTITUZIONE**

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede immediatamente alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina degli uscenti.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il periodo che sarebbe rimasto daempiere dai predecessori.

## **ARTICOLO 11 INDENNITÀ**

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione sarà corrisposta una indennità per

ogni intervento alle sedute, nei limiti fissati dal Consiglio Regionale.

Analoga indennità compete ai Consiglieri che vengono chiamati con appositi atti deliberativi, a far parte di commissioni.

Per quanto non espressamente stabilito dal Consiglio Regionale, provvede con proprio atto il Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

## **ARTICOLO 12**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Il Presidente:**

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- d) sovrintende sull'andamento dell'istituto, sull'operato del Coordinatore Generale e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
- f) può avocare a sé, per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente motivati, atti di competenza del Coordinatore Generale;
- g) adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari.

## **ARTICOLO 13**

### **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli dal Presidente.

In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento. Esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli dal Presidente.

In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e le facoltà sono esercitate dal Consigliere che sia in carica da più tempo ovvero, a parità di tale condizione, dal Consigliere più anziano di età.

## **ARTICOLO 14**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Coordinatore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti con le modalità previste dalla dotazione organica vigente e suoi regolamenti.

Dura in carica per il periodo che resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo nomina e può essere rimosso dallo stesso anche su proposta del Presidente.

Al Coordinatore Generale vengono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Ente, per cui:

- a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e altri atti di competenza del Consiglio stesso o del Presidente;
- b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adotta progetti la cui gestione è attribuita alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, e indica all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
- d) rappresenta l'Ente in giudizio su delega del Presidente ed ha il potere di conciliare e transigere;
- e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- f) adotta gli atti di gestione del personale, provvede all'attribuzione dei

- trattamenti economici accessori spettanti, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente;
- g) verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, e coordina le attività dei responsabili dei provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241;
  - h) richiede direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione delle deliberazioni consiliari e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - i) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dirigenti;
  - j) presiede le commissioni di gara e di concorso e sottoscrive i contratti in rappresentanza dell'Ente, salvo delega ad altro dirigente;
  - k) firma congiuntamente al Dirigente Amministrativo o al Dirigente responsabile del Servizio Contabilità i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
  - l) esprime il parere preventivo ed obbligatorio su ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione e di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale.

E', inoltre, di competenza del Coordinatore Generale quanto altro previsto da leggi, regolamenti e norme contrattuali vigenti.

## **ARTICOLO 15**

### **I DIRIGENTI**

Ai dirigenti, ciascuno secondo le rispettive competenze stabilite da leggi e regolamenti, spetta la gestione finanziari, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione con il Bilancio di previsione, di organizzazione delle risorse umane

e strumentali e di controllo.

Propongono al Coordinatore Generale l'adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti del personale a loro sottoposto.

**TITOLO III**  
**ARTICOLO 16**  
**COLLEGIO SINDACALE**

I controllo sugli atti dell'Ente e sui bilanci è di competenza del Collegio dei sindaci revisori dei conti, composto da:

- a) da un sindaco con funzione di presidente, nominato dalla Giunta Regionale e da un sindaco nominato dal Consiglio Provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
- b) da un rappresentante del Ministero del Tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

I sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale valgono le incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

I membri di cui alla lettera a) restano in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha eletto.

I Sindaci effettivi hanno difficoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

Al collegio dei Sindaci competono le indennità ed i compensi stabiliti dal Consiglio Regionale.

**TITOLO IV**  
**DELL'ATTIVITA'**  
**ARTICOLO 17**  
**BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO**

L'esercizio finanziario dell'istituto ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione economico-finanziaria è unica e si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio preventivo redatto in conformità ai principi della legislazione in materia, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il conto consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo e i relativi allegati saranno trasmessi, all'Ente regione per l'approvazione.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti la nomina o la revoca del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

## **TITOLO V**

### **ARTICOLO 18**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

L'organizzazione dell'Ente, le norme riguardanti il rapporto organico del personale dipendente ed il relativo reclutamento, sono previste da appositi regolamenti adottati ed approvati nei modi di cui al presente statuto e alla legislazione vigente. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso e pieno rinvio a tutte le disposizioni di legge e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'ente e alla materia dell'edilizia abitativa.